

STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA RITA

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 Per volontà del Monastero Santa Rita da Cascia delle monache agostiniane di Cascia è costituita la "Fondazione Santa Rita da Cascia Ente del Terzo Settore", di seguito anche "Fondazione".

1.2 La Fondazione, nella qualità di ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico del Terzo Settore, utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S".

1.3 La Fondazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 117/2017 e segg. si configura quale Ente Filantropico e utilizzerà, dal momento della sua iscrizione nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la locuzione "Ente Filantropico" o l'acronimo "E.F".

1.4 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Cascia (PG).

1.5 Lo spostamento della sede legale all'interno del Comune di Cascia (PG) non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.6 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

Articolo 2

		Scopi
	2.1 La Fondazione identifica nella devozione a Santa Rita da Cascia	
	il principio ispiratore e di riflessione della propria attività.	
	2.2 La Fondazione opera nel rispetto della volontà del Fondatore di	
	valorizzare il messaggio agostiniano, con particolare attenzione al-	
	l'insegnamento delle Agostiniane di Cascia.	
	2.3 Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 117/2017, la Fondazione ha lo	
	scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a so-	
	stegno di categorie di persone svantaggiate con particolare riguardo	
	agli individui ed alle popolazioni del mondo che vivono in stato di	
	malattia, guerra, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine	
	sociale, bisogno e/o devianza.	
	2.4 Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 117/2017, la Fondazione ha anche	
	lo scopo di erogare denaro a sostegno delle attività di interesse ge-	
	nerale.	
		ART. 3
		Attività di interesse generale
	3.1 La Fondazione, per il perseguimento senza scopo di lucro, di fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del	
	D.Lgs 117/2017 può esercitare in via esclusiva o principale le se-	
	guenti attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del-	
	la legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e in-	
	terventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.	

104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifica-

zioni, a norma del punto a) del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs

117/2017;

b) interventi e prestazioni sanitarie, a norma del punto b) del comma

1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del

paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, a norma del punto f) del comma 1 dell'art.

5 del D. Lgs 117/2017;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreati-

ve di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-

zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale, a norma del punto i) del comma 1 del-

l'art. 5 del D. Lgs 117/2017;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, a

norma del punto r) del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modi-

ficazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di perso-

ne svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del punto

u) del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, del-

la non violenza e della difesa non armata, a norma del punto v) del

comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, non-

	ché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di	
	cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	
	2007, n. 244, a norma del punto w) del comma 1 dell'art. 5 del D.	
	Lgs 117/2017;	
	i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata, a norma del punto z) del comma 1 dell'art. 5	
	del D. Lgs 117/2017;	
	2.3 Per lo svolgimento delle attività di interesse generale, la Fondazione potrà:	
	(a) svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi	
	destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi	
	istituzionali;	
	(b) sensibilizzare l'opinione pubblica mediante organizzazione di	
	eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili;	
	(c) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando	
	analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati inerenti	
	gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;	
	(d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza	
	per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegnazione	

zione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e resi noti dal Consiglio di Amministrazione

(e) partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;

(f) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;

(g) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

(h) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e privato per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e socio-sanitaria, culturali e sociali nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzioni Pubbliche e Private Internazionali;

(i) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(j) ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.4 Al fine del perseguimento delle finalità statutarie la Fondazione

potrà - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. - svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, meglio descritte nei commi precedenti, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

#### Articolo 4

##### Patrimonio e concorso al Patrimonio

4.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) dotazione patrimoniale iniziale pari a complessivi Euro 120.000,00 =(centoventimila/00);
- b) beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione

ad incremento del patrimonio;

f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.

4.3 E', comunque, fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.

4.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

4.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.

4.6 E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.

4.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statuari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

4.8 Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

4.9 Coloro che concorrono o hanno concorso al patrimonio della Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio medesimo.

Art.5

Raccolta Fondi e Ricezione Finanziamenti

5.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie iniziative di erogazione e le attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

5.2 L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

5.3 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto di finanziamento non fosse redatto in forma scritta, l'erogazione si intenderà effettuata a titolo di apporto non ripetibile;
- b) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo previsto dalla legge, diminuito di un punto percentuale.

5.4 Gli apporti, salvo il caso di finanziamento, non sono ripetibili, ed in ogni caso non attribuiscono il diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione.



	Articolo 6	
	Organi della Fondazione	
	6.1 Sono organi della Fondazione:	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente e il Vicepresidente;	
	c) il Comitato Esecutivo;	
	d) l'Organo di Controllo;	
	e) l'Organismo di vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001.	
	Articolo 7	
	Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento	
	7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, dei quali:	
	a) la Badessa del Monastero di Santa Rita da Cascia di Cascia pro tempore, che è membro e Presidente di diritto della Fondazione;	
	b) due monache di voti solenni del Monastero di Santa Rita da Cascia di Cascia, nominate dal Consiglio del Monastero di Santa Rita da Cascia, in Cascia;	
	c) due membri nominati dal Priore Generale pro tempore dell'Ordine di Sant'Agostino, il quale designa tra essi il Vicepresidente della Fondazione.	
	7.2 Fatta eccezione per il Presidente, designato per tutta la durata del mandato canonico, ai sensi precedente comma 7.1, lett. a), i restanti componenti del Consiglio durano in carica 4 esercizi e scado-	

	no in coincidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione	
	convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al	
	quarto esercizio di durata della carica.	
	I componenti del Consiglio sono rieleggibili.	
	7.3 La nomina dei successori di tutti i Consiglieri in carica, avviene a	
	norma di quanto previsto, dal presente statuto, al comma 7.1.	
	7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria alme-	
	no 2 volte l'anno, entro il 30 aprile e il 31 dicembre, per deliberare ri-	
	spettivamente l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio	
	preventivo; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga	
	opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi compo-	
	menti o il Presidente dell'Organo di Controllo.	
	7.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in	
	caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso spe-	
	dito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la rice-	
	zione e con almeno sette (7) giorni di preavviso; in caso di urgenza,	
	il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno	
	quarantotto (48) ore di preavviso.	
	7.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno del-	
	la seduta, il luogo, il giorno l'ora di svolgimento della riunione. In ca-	
	so di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accetta-	
	zione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trat-	
	tazione di argomenti non scritti nell'ordine del giorno.	
	7.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggio-	
	ranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a mag-	

gioranza dei presenti.

7.8 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano preventivamente accertare ai fini del regolare svolgimento della riunione l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.10 Le deliberazioni constano di verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante della seduta, trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.

7.11 Ove venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti di cui al comma 7.1, il Presidente ovvero, in mancanza, il Vicepresidente avrà cura di chiederne la sostituzione ai soggetti aventi diritto alla nomina, ai sensi del comma 7.1 medesimo.

7.12 Ove il Consiglio del Monastero di Santa Rita da Cascia di Cascia ovvero il Priore Generale pro tempore dell'Ordine di Sant'Agostino - ciascuno per i membri di propria competenza, ai sensi del precedente comma 7.1 - non provvedano alle sostituzioni di cui al precedente comma 7.11 entro il termine di 60 giorni, l'organo di

	Controllo provvederà a richiedere la sostituzione dei Consiglieri ve-	
	nuti meno ai Consiglieri in carica; in mancanza, segnalerà all'Autori-	
	tà vigilante l'impossibilità di funzionamento della Fondazione, per l'a-	
	dozione dei provvedimenti di legge.	
	7.13 Fatto salvo quanto previsto per la Badessa del Monastero di	
	Santa Rita da Cascia di Cascia, tutti i Consiglieri, nominati in sostitu-	
	zione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica	
	insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.	
	7.14 Qualora, durante un mandato, venga a mancare, anche non	
	contemporaneamente, la maggioranza dei Consiglieri eletti o nomi-	
	nati, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a nor-	
	ma del presente Statuto.	
	7.15 Fatta eccezione per il Presidente, il Consigliere che, senza	
	giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Con-	
	siglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà	
	essere sostituito secondo le norme del presente articolo.	
	Articolo 8	
	Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per	
	quelli spettanti ad altri organi statutari; in particolare, provvede a:	
	a) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi del-	
	l'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesi-	
	ma;	

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | b) l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, accompagnati entrambi dalla relazione dell'Organo di Controllo;  |  |
|  | c) l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; d) l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo;   |  |
|  | e) la nomina, occorrendo, di un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;   |  |
|  | f) redigere ed approvare il Documento contenente le modalità adottate per la gestione del patrimonio, la raccolta fondi e delle risorse in genere con indicazione delle modalità da seguire per la destinazione e l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno delle categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale che intende sostenere. |  |
|  | g) redigere ed approvare eventuali regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;   |  |
|  | h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Presidente, previo assenso del Priore ai Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani;   |  |
|  | i) redigere e approvare il Modello organizzativo ex Legge 231/2011;  |  |
|  | l) deliberare in ordine all'estinzione della Fondazione e alla nomina del/i liquidatore/i e alla devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi di legge; previo assenso del Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani.  |  |
|  |  |  |

	8.2. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, svolgere tutti	
	gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.	
	8.3 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie devono	
	essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.	
	8.4 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata	
	con la maggioranza dei tre i quarti dei membri in carica, previo assenso del Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani.	
	8.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri	
	poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri o ad un	
	Comitato Esecutivo, ove istituito, composto da tre membri: il Presidente o il Vice Presidente e un altro componente designati dal Consiglio stesso.	
	Articolo 9	
	Comitato Esecutivo	
	9.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione	
	eserciti la facoltà di delega prevista dall'art. 8.5, è composto dal Presidente o dal Vicepresidente - e da un consigliere di Amministrazione, designati dal Consiglio stesso.	
	9.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferitegli dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	9.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e	
	ogni volta che il Presidente del Comitato ovvero il Vicepresidente del	

Comitato lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno quattro giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

9.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 10

### Presidente

10.1 Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi della lett. a) del comma 7.1 del presente Statuto e per tutta la durata del mandato canonico di Badessa del Monastero di Santa Rita da Cascia di Cascia, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, salvo delega al Vice Presidente, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

10.2 Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

10.3 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

	10.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione successiva al compimento dell'atto.	
	10.5 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, ad altri Consiglieri ovvero al Direttore Generale, se nominato.	
	Articolo 11	
	Vicepresidente	
	11.1 Il Vicepresidente, designato dal Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del presente statuto, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo.	
	11.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.	
	Articolo 12	
	Organo di Controllo	
	12.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani, e potrà essere monocratico o collegiale. In	



composizione collegiale è formato da tre membri.

12.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, e almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile. Il Presidente del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche e integrazioni

12.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.4 L'Organo di Controllo svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

12.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.6 L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, scade in corrispondenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, ed i suoi componenti possono essere riconfermati al massimo per due mandati consecutivi.

12.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto del Consiglio di amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

12.8 L'Organo di Controllo, ove ne ricorrano i presupposti di legge e non diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, può esercitare inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione.

### Articolo. 13

#### Organismo di vigilanza

13.1 Ove istituito per volontà del Fondatore o per obbligo di legge, l'Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale composto da tre membri.

13.2. L'organismo di Vigilanza ha il compito di:

- vigilare sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello 231 eventualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- verificare che il Modello mantenga i requisiti di efficacia e segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di aggiornarlo;
- monitorare le attività di attuazione e aggiornamento dello stesso.

13.3 L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza è incompatibile con la carica di Consigliere.

13.4 I componenti sono individuati tra professionisti di comprovata

competenza ed esperienza nelle tematiche di economia, organizzazione e sistemi di controllo interno e responsabilità amministrativa di impresa.

13.5 L'Organismo di Vigilanza resta in carica per quattro esercizi, scade in corrispondenza della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, ed i suoi componenti possono essere riconfermati al massimo per due mandati consecutivi.

#### Articolo 14

##### Compensi - revoca - recesso

14.1 Le cariche istituzionali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e per l'Organismo di Vigilanza, ove istituito, ai quali competerà il compenso secondo le tariffe professionali vigenti.

14.2 A tutti i detentori di cariche istituzionali spetta il rimborso delle spese sopportate in relazione dell'assolvimento dell'incarico.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente, Vicepresidente o i singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari incarichi determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

14.4 Il Presidente, il Vicepresidente o il/i Consigliere/i interessato/i all'attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di amministrazione.

		14.5 In ogni caso di incompatibilità di uno dei Consiglieri con lo
		svolgimento della prosecuzione nell'incarico di cui all'art. 8 del pre-
		sente Statuto, gli Organi rispettivamente competenti: il Consiglio del
		Monastero di Santa Rita da Cascia di Cascia per i Consiglieri di cui
		alla lett. b) del comma 6.1 e il Priore Generale pro tempore per i
		Consiglieri di cui alla lett. c) del comma 6.1 - provvedono alla revoca
		dei Consiglieri medesimi.
		14.6 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di
		revoca dell'incarico, agli effetti i cui al precedente comma 14.5: ina-
		dempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
		compresa la presenza alle sedute; inadempimento dell'obbligo di ef-
		fettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente
		Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di amministrazione; condotta
		incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti
		della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concor-
		renti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato in-
		compatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazio-
		ne.
		14.7 Tutti i componenti degli Organi della Fondazione possono, con
		almeno 3 mesi di preavviso, liberamente recedere dalla Fondazione
		medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbliga-
		zioni assunte.
		Articolo 15
		Esercizio finanziario

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Il Bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

15.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo dell'anno decorso.

15.4 Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

15.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

15.6 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

## Articolo 16

### Estinzione

16.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

	16.2 La Fondazione si estingue, in tutti casi previsti dal codice civile,	
	o dalle leggi vigenti in materia, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti,	
	previo parere favorevole del Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani.	
	16.3 Nella delibera di estinzione il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà alla designazione dei liquidatori, che svolgeranno il loro	
	incarico ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e seg. delle Disposizioni	
	di Attuazione del Codice Civile e dal Codice degli Enti del Terzo Settore.	
	16.4 Nel caso di estinzione della Fondazione , i beni residui saranno	
	devoluti - previo parere delle autorità competenti e fatta salva ogni	
	diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro/i Ente/i del Terzo	
	Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica	
	utilità.	
	16.5 Il Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani	
	può - nel caso in cui ritenga possibile e/o utile e/o necessaria la prosecuzione dell'attività svolte dalla Fondazione - attivare le procedure	
	di modifica statutaria ovvero di trasformazione volte ad impedirne	
	l'estinzione e consentire il perseguimento dell'attività della Fondazione medesima, anche sotto altra veste	
	Articolo 17	
	Norma Finale	
	17.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quan-	

to non espressamente previsto, dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni - ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività o settori di attività.

F.TO: S MARIA ROSA BERNARDINIS

F.TO: Valentina Sarnari (teste)

F.TO: Concetta Arminio (teste)

F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio

Io sottoscritta Dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in  
Roma dichiaro che la presente copia su supporto informatico è conforme  
all'originale documento su supporto cartaceo, nella raccolta dei miei atti,  
firmato a norma di legge, e composta di ventisette pagine.

Si rilascia a richiesta della parte ad uso fiscale.

Roma, 18 dicembre 2024